

Art. 8 bis

PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza è costituito da un presidente e da un vicepresidente, che lo sostituisce negli incarichi in caso di assenza, impedimenti o delega.

Il presidente (che lo presiede) e il vice partecipano di diritto al consiglio generale, senza diritto di voto.

Il presidente e il vicepresidente possono rappresentare Equilibrio Sicurezza – dei limiti di una specifica e temporanea delega del segretario generale – in occasione di incontri e riunioni, riferendone gli esiti alla segreteria nazionale.

La presidenza è autorizzata a creare e gestire, in autonomia ma sempre coerentemente con i principi ispiratori e le finalità dello statuto di ES e mai in contrapposizione con la linea politico-sindacale della segreteria nazionale, propri profili social e fornire sostegno di conoscenza e esperienza alle strutture provinciali che ne facessero richiesta, sempre riferendone alla segreteria nazionale.

La presidenza ha propria autonomia economica, basata su percentuali delle quote mensili corrisposte dagli iscritti e attribuite a Equilibrio Sicurezza. Percentuali e durata delle stesse sono determinate dalla segreteria nazionale in base all'andamento del tesseramento.

Il presidente è autorizzato ad accendere e a movimentare conti correnti o altri depositi bancari o postali, richiedendo un proprio Codice Fiscale/I.V.A., attraverso i quali provvedere all'attribuzione di quote o rimborsi spesa propri o di altre strutture provinciali di ES, in base ad accordi con la segreteria nazionale.

Eventuali impegni di spesa assunti autonomamente dalla presidenza non impegneranno la segreteria nazionale e viceversa.

La durata delle cariche di presidenza sono determinate come stabilito dall'art.8 comma 4) dello statuto di ES.